

Penale Sent. Sez. 1 Num. 22872 Anno 2018

Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

Relatore: COCOMELLO ASSUNTA

Data Udienza: 09/01/2018

sentenza

sul ricorso presentato dalla Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano

nel procedimento nei confronti di [REDACTED], nato il [REDACTED] a [REDACTED]

avverso l'ordinanza del 22/2/2017 della Corte di Appello di Milano;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Assunta Cocomello;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Cuomo che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Milano, in data 22/2/2017, in qualità di Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, concessa a [REDACTED] con sentenza della medesima Corte di Appello n.6384/2015, richiesta dal Procuratore Generale presso la corte di appello di Milano. Il provvedimento fondava il rigetto dell'istanza sulla considerazione che il giudice di merito aveva ampiamente valutato la concessione del beneficio e che, pertanto, il Giudice dell'esecuzione non poteva intervenire su tale giudizio che doveva essere oggetto di rituale impugnazione dalla parte dell'Ufficio di procura. La Corte di Appello invocava inoltre la sentenza delle Sez. Unite n.37345 del 2015, secondo la quale, anche nell'ipotesi di beneficio concesso in violazione dell'art.164, comma 4, cod. pen., il giudice dell'esecuzione poteva intervenire soltanto qualora gli elementi ostativi alla concessione del beneficio, non erano conosciuti dal giudice della cognizione.

2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano, denunciando, con unico motivo, la violazione dell'art. 168 cod. pen.. Il Procuratore ricorrente evidenzia

fu

come si verta in ipotesi di revoca del beneficio ai sensi dell'art. 168, ultimo comma, cod. pen., avendo il condannato beneficiato della sospensione condizionale della pena in relazione ad altro titolo esecutivo, in particolare la sentenza della Corte di Appello di Milano del 1/3/1996, irrevocabile il 7/10/1997, con superamento del limite dei due anni di reclusione.

3. La difesa di [REDACTED], presenta, in data 18/12/2017, memoria di replica ex art. 611 cod. proc. pen., chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale, in quanto correttamente il provvedimento impugnato aveva evidenziato che le cause ostative alla concessione del beneficio erano documentalmente note al giudice della cognizione che ne dava anche, ampiamente, conto nella propria motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
2. Osserva preliminarmente il Collegio, con rilievo assorbente rispetto agli altri aspetti della doglianza oggetto di ricorso, che, al momento della concessione del beneficio di cui si invoca la revoca e, cioè, al momento della decisione della sentenza della Corte di Appello di Milano del 25/9/2015, il reato oggetto della sentenza della Corte di Appello di Milano del 1/3/1996, divenuta irrevocabile il 7/10/1997, costituente, secondo la Procura ricorrente, presupposto legittimante la richiesta di revoca, era estinto ai sensi dell'art. 167, comma 1 cod. pen., come risulta dallo stesso casellario giudiziale in atti. Sulla base di tale rilievo, osserva il Collegio, che la sospensione condizionale della pena, intervenuta molto tempo dopo, con la sentenza della Corte di Appello di Milano del 25/9/2015 ben poteva essere concessa dal giudice della cognizione ai sensi dell'art. 163 cod. pen. e, pertanto, la stessa non deve essere revocata come richiesto dall' Ufficio ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso, il 9/1/2018

Il Consigliere estensore

Assunta Cocomello


Il Presidente

Antonella Patrizia Mazzei
